



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 29/11/2012
e rettificato con deliberazione C.C. n. 40 del 24/09/2013



Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1 comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 – Disciplina.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento.

Art. 3 – Soggetto attivo.

1. Il soggetto attivo dell'addizione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Vittuone, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 4 – Soggetti passivi.

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vittuone, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota.

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'aliquota dell'addizionale è stabilita con deliberazione consigliare prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di Legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
5. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato ed ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato dal D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6 – Esenzioni.

1. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di 15.000 Euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'art. 1 comma 11 del Decreto Legge 138/2011.



2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 5 al reddito imponibile complessivo.

Art. 7 – Versamento.

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27 dicembre, n. 296.

Art. 8 – Funzionario responsabile.

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale nomina un funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.